



COMUNE DI GAIBA
Provincia di Rovigo

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 09-07-2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE REFERATI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio, ZANCA NICOLA

DECRETA

Visti risultati delle elezioni tenutesi il 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto n. 2 del 03.06.2019, all'oggetto: "Nomina Giunta Comunale";

Constato che è risultato eletto Sindaco il sottoscritto, collegato alla lista n. 2 "Uniti per il cambiamento";

Richiamato lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

Articolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far

parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...];

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del disposto del comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni":

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

<<a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due.....";

Preso atto altresì, della nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, prot. n. 6508 del 24.04.2014, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla legge 7 aprile 2014, n. 56;

Atteso che la legge evidenzia le competenze della Giunta Comunale quale organo collegiale, ed in particolare ai sensi dell'articolo 48 del citato D. Lgs. n. 267/2000:

1. la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

2. la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

Viste altresì, le cause di non candidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità alla previste dalla vigente normativa che precludono la nomina ad assessore;

Accertato il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori da nominare;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dal vigente Stato Comunale e dalle norme legislative soprarichiamate;

ASSEGNA

1. All'ASSESSORE - VICESINDACO, Sig.na **TRAMBAIOLI ASIA**, nata a Trecenta (RO) il 24.12.1997 e residente a Gaiba in Via Nuova n. 9/a, i seguenti referati: Delega

comunicazioni, risorse umane e amministrazione del personale, sicurezza e viabilità urbana, promozione territorio e politiche giovanili;

2. All'ASSESSORE - Sig. CEREGATTI DAVIDE, nato a Trecenta (RO) il 23.11.1972 e residente a Gaiba in P.zza G. Marconi n. 11, i seguenti referati: Delega sport e servizi sociali;
3. Rimangono in carico al SINDACO: Delega relazioni istituzionali, scuola, ambiente, protezione civile, sanità;

Del presente decreto, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo on-line per 15 gg. consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso copia alla Prefettura di Rovigo.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
ZANCA NICOLA

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.*